DISPOSIZIONI SULLA NOMINA A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Art. 4

Destinazione dei magistrati di Corte d'appello

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, al sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente. Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianita' dei magistrati.

Versione in vigore dal 12 agosto 1966, non più in vigore dal 8 marzo 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-nomina-a-magistrato-di-corte-di-appello/art-4-destinazione-dei-magistrati-di-corte-d-appello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it